



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**

Regolamento **CFSL**

Nr. 6019

Ordinamento delle indennità Regolamento concernente l'utilizzazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali

Edizione ottobre 2007

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), visto l'articolo 87 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, visti l'articolo 54 e gli articoli 91–93, 95 e 96 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983,

decreta:

Capitolo 1: Preventivo

Articolo 1 *Basi*

¹ Il preventivo della CFSL contempla le spese degli organi esecutivi previste per l'anno seguente, nel quadro dei fondi probabili provenienti dal premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. L'articolo 91 OPI elenca le spese coperte da questo premio supplementare. Il preventivo della CFSL serve a determinare l'ammontare e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare un'eventuale proposta al Consiglio federale per fissare o modificare il premio supplementare.

² La CFSL invita regolarmente nel mese di giugno gli organi d'esecuzione e gli assicuratori a presentare entro un termine determinato i loro preventivi e i loro formulari di notifica dei premi netti previsti per l'anno seguente. A tal scopo può prescrivere dei formulari.

Articolo 2 *Preventivi degli organi d'esecuzione della legge sul lavoro*

Gli organi esecutivi della legge sul lavoro determinano le loro spese previste per l'anno successivo e coperte dal premio supplementare, applicando l'elenco delle attività* stabilito dalla CFSL relativo al formulario di notifica delle attività per la sorveglianza. Essi notificano dette spese alla CFSL mediante il formulario di budget previsto per questo.

* Dall'1.1.1985: Direttive per la compilazione del formulario di notifica delle attività per la sorveglianza secondo la LAINF nell'ambito della prevenzione degli infortuni professionali.

Articolo 3¹⁾ *Preventivo dell'INSAI*

L'INSAI definisce le sue spese previste per l'anno successivo e coperte dal premio supplementare in funzione delle attività e notifica tali spese alla CFSL nell'ambito della sua procedura interna d'allestimento del preventivo.

Articolo 4²⁾ *Preventivo delle organizzazioni specializzate*

Le organizzazioni specializzate trasmettono al segretario della CFSL il loro preventivo delle spese concernenti le prestazioni da fornire secondo contratto.

Articolo 5 *Limite budgetario provvisorio*

Invitando gli organi esecutivi a presentare i loro preventivi, la CFSL può comunicare loro un limite budgetario provvisorio. Le spese che eccedono questo limite, in particolare quelle risultanti da modifiche previste nell'effettivo del personale, devono essere giustificate a parte dagli organi esecutivi.

Articolo 6 *Notifica dei premi netti*

1 L'INSAI e gli assicuratori iscritti nel registro dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 68 LAINF notificano ogni anno i premi netti previsti per l'anno successivo utilizzando il formulario allestito dalla CFSL.

2 Nel valutare i premi netti previsti per l'anno successivo non si terrà conto dei supplementi di premio che seguono:

- spese amministrative (art. 92 cpv. 1 LAINF),
- premi supplementari per la sicurezza sul lavoro (art. 87 LAINF),
- supplementi per le indennità di rincarato non finanziate con eccedenze d'interessi (art. 92 cpv. 1 LAINF),
- supplementi per pagamenti rateali (art. 93 cpv. 3 LAINF; art. 117 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni; OAINF),
- supplementi per pagamento ritardato dei premi (art. 93 cpv. 5 LAINF; art. 117 OAINF).

¹⁾ Versione del 20 marzo 2003; approvata dal CF il 10.07.2003.

²⁾ Versione del 20 marzo 2003.

Articolo 7 *Preventivo della CFSL*

1 Basandosi sui dati forniti in applicazione dei succitati articoli 1–5, la CFSL allestisce il preventivo globale tenendo conto dei propri costi di gestione (art. 91 lett. d OPI) e delle eventuali spese derivanti da mandati speciali affidati agli assicuratori (art. 91 lett. e OPI). Su queste basi fissa l'ammontare massimo delle indennità versate ai diversi organi esecutivi (credito-quadro).

2 ³⁾...

3 Il preventivo globale approvato è comunicato ai diversi organi esecutivi insieme con il credito-quadro che li concerne.

4 A richiesta, gli assicuratori iscritti nel registro possono consultare il preventivo globale approvato.

Articolo 8 *Crediti supplementari*

1 Gli organi esecutivi devono rispettare i crediti-quadro accordati.

2 Eventuali superamenti del credito-quadro saranno rimborsati solo in caso di spese imprevedibili e dopo approvazione da parte della CFSL, che statuisce in base a una richiesta scritta e motivata per la concessione di un credito supplementare, purché i fondi a disposizione provenienti dai premi supplementari siano sufficienti.

³⁾ Divenuto obsoleto da quando le delegazioni dei partner sociali sono chiamate a partecipare a tutte le sedute della CFSL.

Capitolo 2: Conteggio e pagamento

Articolo 9 *Organi esecutivi della legge sul lavoro*

¹ Le spese che gli organi esecutivi della legge sul lavoro sostengono per le persone incaricate di sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono rimborsate in funzione del tempo impiegato (indennizzo a tempo).

² La CFSL fissa il tasso orario delle indennità. I tassi orari delle persone menzionate al capoverso 1 comprendono i loro salari, tutti i costi salariali del rimanente personale degli organi esecutivi della legge sul lavoro incaricato della sicurezza sul lavoro secondo la LAINF e una parte delle spese generali d'esercizio (spese d'infrastruttura e di viaggio) corrispondente all'attività delle persone menzionate al capoverso 1 e occupate nei settori della sicurezza sul lavoro secondo la LAINF. Nel calcolare i tassi orari, la CFSL può tener conto della diversa formazione e della funzione svolta dalle persone di cui al capoverso 1. I tassi orari vanno adeguati al rincaro nei limiti delle indennità di carovita fissate dal Consiglio federale per il personale federale.

³ Gli organi esecutivi della legge sul lavoro registrano le ore computabili delle persone menzionate al capoverso 1 mediante il formulario di notifica delle attività per la sorveglianza che soddisfa alle esigenze dell'articolo 96 OPI. Su questa base, gli organi d'esecuzione della legge sul lavoro indirizzano trimestralmente alla CFSL le loro fatture relative alle spese per la sicurezza sul lavoro secondo la LAINF; a tal fine utilizzano il formulario di conteggio preparato dalla CFSL. I formulari di conteggio devono essere inoltrati alla CFSL entro il 15 del mese successivo a quello in cui termina il conteggio. Gli organi esecutivi della legge sul lavoro conservano i formulari di notifica delle attività per la sorveglianza e le copie dei conteggi trimestrali durante cinque anni.

Articolo 10⁴⁾ *INSAI*

L'INSAI allestisce il conteggio delle spese calcolate nei limiti del suo conteggio d'esercizio.

⁴⁾ Versione del 20 marzo 2003; approvata dal CF il 10.07.2003

Articolo 11 *Organizzazioni specializzate*

Le organizzazioni specializzate allestiscono i loro conteggi secondo contratto.

Articolo 12 *Assicuratori*

Gli assicuratori che operano ai sensi dell'articolo 91 lettera e OPI su mandato della CFSL allestiscono i loro conteggi secondo le disposizioni del mandato ricevuto.

Capitolo 3: Premi supplementari

Articolo 13 *Versamento dei premi supplementari*

Gli assicuratori versano all'INSAI i premi supplementari incassati alla fine del mese successivo alla chiusura del conteggio trimestrale.

Articolo 14⁵ *Conteggio*

Gli assicuratori inviano il loro conteggio provvisorio sul premio supplementare al più tardi entro la fine del mese di febbraio e il conteggio definitivo al più tardi entro la fine del mese di agosto che segue la chiusura definitiva dell'anno d'esercizio della CFSL. Si terrà conto della differenza tra il conteggio provvisorio e quello definitivo nella prossima fattura. Questo conteggio deve comprendere proporzionalmente anche i supplementi per i pagamenti rateali (art. 93 cpv. 3 e 5 LAINF; art. 117 OAINF) e per i pagamenti tardivi dei premi (art. 93 cpv. 5 LAINF; art. 117 OAINF).

⁵⁾ Versione del 5 luglio 2007; approvata dal CF il 28.08.2007.

Capitolo 4: Revisione

Articolo 15 *Organo di revisione degli assicuratori*

Gli assicuratori indicano alla CFSL, con la notifica secondo l'articolo 5 del presente ordinamento, il nome e la sede dell'organo di revisione esterno incaricato di verificare la riscossione e il versamento del premio supplementare secondo l'articolo 95 capoverso 2 OPI.

Articolo 16 *Revisioni presso gli organi esecutivi e le organizzazioni specializzate*

¹ La CFSL decide ogni anno quali sono gli organi esecutivi e le organizzazioni specializzate da sottoporre a revisione e determina la portata di questa revisione. I servizi da cui dipendono gli organi esecutivi sono invitati dalla CFSL a partecipare alla revisione.

² I risultati delle revisioni sono comunicati agli organi esecutivi interessati e ai servizi da cui dipendono, alle organizzazioni specializzate nonché al Consiglio federale, insieme con la relazione annuale della CFSL.

Capitolo 5: Entrata in vigore

Articolo 17 Il presente Ordinamento delle indennità entra in vigore dopo approvazione da parte del Dipartimento federale dell'interno.

Lucerna, 16 dicembre 1983
Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Il presidentell segretario

Seiler Guggi

Approvato dal Dipartimento federale dell'interno il 12 marzo 1984



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**